

L'OBBLIGO PER I COMMITTENTI

Nuova ritenuta tra i dubbi

Luca De Stefani

La norma sugli appalti contenuta nel decreto fiscale (DL 124/2019) prevede che dal 1° gennaio 2020 i committenti – sostituiti d'imposta residenti – siano tenuti a versare «tutte le ritenute fiscali» Irpef e addizionali, che sono «operate dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati».

Il riferimento generico ai «servizi», ai «committenti» e agli «affidatari dei servizi» sembra includere tutti i servizi. Considerato che la ratio della norma – confermata dalla relazione illustrativa – non è quella di includere “a tappeto” tutti i servizi, è

auspicabile che il Parlamento intervenga durante l'iter di conversione. Senza dimenticare i molti altri aspetti critici da superare.

1. La principale difficoltà operativa per le imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici sarà dividere il costo del personale impiegato tra i diversi appalti. Pensiamo al piccolo imprenditore che installa impianti, il quale divide il proprio personale tra più cantieri nella stessa giornata. O al tecnico progettista che nella stessa giornata riceve varie telefonate per più appalti.

2. Imporre all'appaltatore, all'affidatario o ai subappaltatori di comunicare al committente le retribuzioni versate ai propri dipendenti e le ore da essi impiegate significa dare al cliente informazioni sensibili sui propri costi aziendali e sui propri margini, che potranno anche essere

usate per chiedere uno sconto.

3. Per non parlare della normativa sulla privacy dei cedolini dei singoli dipendenti. Non si può pretendere di archiviare i cedolini aziendali in armadietti sotto chiave e poi inviare questi dati a terze aziende.

4. La disposizione che impone la compensazione tra il bonifico al committente e il corrispettivo che quest'ultimo deve pagare all'appaltatore o all'affidatario potrebbe essere usata in maniera non corretta da parte del committente con problemi di liquidità. Questo potrebbe non concedere il collaudo dell'opera o di un Sal, fino allo spirare del quinto giorno lavorativo antecedente la scadenza del versamento con F24, al fine di evitare questa compensazione e di ottenere, invece, la provvista dei fondi per pagare l'F24.

© RIPRODUZIONE RISERVATA